

DeJure

Archivio selezionato: Legislazione nazionale

Legge - 08/03/1999 , n. 50 - Gazzetta Uff. 09/03/1999 , n.56

TESTO VIGENTE

EPIGRAFE

Legge 8 marzo 1999, n. 50 (in Gazz. Uff., 9 marzo, n. 56). - Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998. (BASSANINI QUATER) (Omissis).

Art.1

Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione.

1. In attuazione dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge. I regolamenti si conformano ai criteri e principi e sono emanati con le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate forme stabili di consultazione delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori, interessate ai processi di regolazione e semplificazione.

Art.2

Integrazione dei criteri di semplificazione procedimentale.

1. All'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) (Omissis) (1);
 - b) (Omissis) (2);
 - c) (Omissis) (3);
 - d) (Omissis) (4).
2. (Omissis) (5).

(1) Sostituisce il comma 2 dell'art. 20, l. 15 marzo 1997, n. 59.

(2) Modifica il comma 4 dell'art. 20, l. 15 marzo 1997, n. 59.

(3) Aggiunge le lett. g-sexies) e g-septies) al comma 5 dell'art. 20, l. 15 marzo 1997, n. 59.

(4) Aggiunge il comma 5-bis all'art. 20, l. 15 marzo 1997, n. 59.

(5) Aggiunge l'art. 20-bis alla l. 15 marzo 1997, n. 59.

Art.3

Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure. (3)(4)

[1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri è costituito il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, di seguito denominato "Nucleo", composto da 25 esperti nominati con le modalità di cui all'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un periodo non superiore a tre anni, rinnovabile. Gli esperti sono scelti fra soggetti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità nei settori della redazione di testi normativi, dell'analisi economica, della valutazione di impatto delle norme, della analisi costi-benefici, del diritto comunitario, del diritto pubblico comparato, della linguistica, delle scienze e tecniche dell'organizzazione, dell'analisi organizzativa, dell'analisi delle politiche pubbliche. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita, anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi

ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, si provvede secondo le norme dei rispettivi ordinamenti; in ogni caso gli esperti collocati fuori ruolo non possono superare il limite di 12 unità (1).

2. Ai lavori del Nucleo può, altresì, partecipare, per l'amministrazione direttamente interessata dal provvedimento in esame, un rappresentante designato dal Ministro competente.

3. (Omissis) (2).

4. Ai componenti del Nucleo è corrisposto un compenso determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Il Nucleo è assistito da una segreteria tecnica, composta da un contingente di personale pari a 40 unità, oltre a un dirigente generale, che integra la consistenza organica di cui alle tabelle allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400. Per il reclutamento di 20 unità del predetto personale si procede con le procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le restanti 20 unità e, in sede di prima applicazione della presente legge, tutte le 40 unità previste, sono individuate attraverso le procedure di mobilità o nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e poste in posizione di comando o fuori ruolo, o assunte, nel limite di 10 unità, con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, di durata non superiore a due anni, rinnovabile. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.]

(1) Comma così modificato dall'art. 1, l. 24 novembre 2000, n. 340.

(2) Comma abrogato dall'art. 1, l. 24 novembre 2000, n. 340.

(3) Il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure di cui al presente articolo è stato soppresso dall'art. 11, l. 6 luglio 2002, n. 137, a decorrere dal 30 giugno 2002.

(4) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 11, l. 6 luglio 2002, n. 137, a decorrere dal 30 giugno 2002.

Art.4

Relazione annuale di semplificazione.

1. Con la relazione annuale di semplificazione di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, delinea altresì il bilancio complessivo dell'attività di semplificazione, valuta l'efficacia degli strumenti previsti dalla legge medesima e indica, eventualmente, la soppressione di quelli già istituiti, ivi compreso il Nucleo, e la loro sostituzione con strumenti alternativi.

2. La relazione di cui al comma 1 ha per oggetto anche la normativa regionale e quella comunitaria.

Art.5

Analisi dell'impatto della regolamentazione.

1. Omissis (1).

2. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere una relazione contenente l'AIR per schemi di atti normativi e progetti di legge al loro esame, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria legislativa.

(1) Comma abrogato dall'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Art.6

Raccordo istituzionale per la semplificazione legislativa.

1. Al fine di migliorare i metodi di formazione, di attuazione e di conoscenza delle leggi, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ai competenti organi delle Camere, su richiesta dei rispettivi Presidenti, studi e indagini sullo stato della legislazione, sugli strumenti di cognizione e sul coordinamento delle fonti normative, sulle tecniche di valutazione degli effetti delle politiche legislative e sull'eventuale seguito legislativo delle sentenze della Corte costituzionale.

Art.7

Testi unici.

Omissis (1).

(1) Articolo abrogato dall'articolo 23 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

Art.8

Testo unico in materia di pubblico impiego.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 1, l. 24 novembre 2000, n. 340.

Art.9

Norme finali.

1. Le attività di semplificazione previste dalla presente legge, dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, riguardano, nelle materie ivi previste, anche le norme procedurali o organizzative introdotte fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le norme introdotte entro un anno dalla stessa data (1).

2. (Omissis) (2).

3. È fatta salva la previsione di cui all'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.

4. Dopo il terzo periodo del comma 22 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è inserito il seguente: "Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se più favorevoli". Conseguentemente nel predetto terzo periodo sono soppresse le parole: "e accessorio".

5. (Omissis) (3).

6. I termini di cui all'articolo 10, al comma 1 dell'articolo 11 ed al comma 11 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono differiti al 31 luglio 1999. I commi 2 e 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono abrogati. All'articolo 16, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole: "ai capitoli 2557, 2560 e 2543 dello" sono sostituite dalla seguente: "allo".

7. (Omissis) (4).

(1) Comma così modificato dall'art. 1, l. 24 novembre 2000, n. 340.

(2) Abroga il comma 15 dell'art. 1, l. 16 giugno 1998, n. 191.

(3) Comma abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267.

(4) Modifica il comma 5 dell'art. 4 e l'alinea del comma 15 dell'art. 21, l. 15 marzo 1997, n. 59.

Art.10

Copertura finanziaria.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.915 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, nonché in lire 4.060 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per il triennio 1999-2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art.11

Applicazione di disposizioni.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 4 e 5, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1999.

All.1

All. 1.

ALLEGATO 1

(ARTICOLO 1, COMMA 1)

PROCEDIMENTI DA SEMPLIFICARE

-
- 1) Procedimento per le concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle aziende sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici
legge 11 luglio 1986, n. 390.
 - 2) Procedimento per l'apposizione dei termini per le denunce di infortunio sul lavoro e di malattie professionali
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 53 e 54.
 - 3) Procedimento di classificazione delle industrie insalubri
testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1994.
 - 4) Omisis (1)
 - 5) (Omissis) (2).
 - 6) Procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario
codice civile, articolo 2545;
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.
 - 7) Procedimento di notifica e riscossione dei contributi per le ispezioni ordinarie nei confronti delle società cooperative
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 8 ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 ottobre 1973;
legge 31 gennaio 1992, n. 59.
 - 8) Procedimenti relativi ai servizi certificativi del casellario giudiziale
regio decreto 18 giugno 1931, n. 778;
regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, articolo 24;
regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito dalla legge 28 maggio 1936, n. 1059;
regio decreto 22 ottobre 1936, n. 1981;
legge 23 marzo 1956, n. 182, articolo 9;
legge 24 novembre 1981, n. 689, articoli 73 e 81;
legge 6 aprile 1984, n. 57, articolo 1, nonché tabella A: articolo 4, lettera b) , e articolo 14;
codice di procedura penale, articoli 685, 686, 687, 688 e 689;
norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, articoli 110, 194, 195, 196, 197 e 237;
disposizioni approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, articoli 14 e 15;
norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, articoli 18 e 19;
legge 21 febbraio 1989, n. 99, articoli 2, 3 e 10;
legge 10 ottobre 1996, n. 525, articolo 3, comma 2, lettera b) .
 - 9) Procedimento di gestione e alienazione dei beni sequestrati e confiscati
norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334;
regolamento approvato con regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25.
 - 10) Procedimento relativo alle spese di giustizia
regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701;
regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700.
 - 11) Procedimenti per l'iscrizione a ruolo e il rilascio di copie di atti in materia tributaria e in sede giurisdizionale, compresi i procedimenti in camera di consiglio, gli affari non contenziosi e le esecuzioni civili mobiliari e immobiliari
legge 8 agosto 1895, n. 556;
regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25;
legge 21 febbraio 1989, n. 99;
-

testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;
legge 3 aprile 1979, n. 103;
legge 11 maggio 1971, n. 390;
decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1972, n. 1095;
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
legge 25 aprile 1957, n. 283;
legge 29 dicembre 1990, n. 405;
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;
decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;
decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291.

12) (Omissis) (2).
13) (Omissis) (2).
14) (Omissis) (2).
15) (Omissis) (2).

16) Procedimento per il passaggio del personale non idoneo all'espletamento dai servizi di polizia ad altri ruoli della polizia di Stato
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339.

17) Omissis (3).

18) Procedimento per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza agli agenti di custodia e guardie notturne dipendenti da altre amministrazioni dello Stato e della regione Sicilia
testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, articolo 43;
regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, articolo 81.

19) Procedimento di rilascio della licenza di collezione di armi comuni da sparo e delle armi artistiche, rare e antiche
testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articoli 31 e 32;
legge 18 aprile 1975, n. 110, articolo 10, comma sesto;
regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, articolo 47.

20) Procedimento per la concessione del porto d'armi per uso personale.
testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 1998.

21) Procedimento per la denuncia all'istituto assicuratore ed all'autorità locale di pubblica sicurezza da parte del datore di lavoro degli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera e prognosticati non guaribili entro tre giorni
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 53 e 54.

22) Omissis (3).
23) (Omissis) (2).

24) Procedimento di rilascio del duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 127.

25) Procedimento di rilascio del duplicato della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 95, commi 3, 4 e 5.

26) (Omissis) (2).

27) Procedimento per la rimozione d'ufficio delle navi sommerse nei porti
codice della navigazione, articolo 73;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, articoli 90, 91 e 92.

-
- 28) Procedimento per la decisione del ricorso gerarchico improprio presentato alla commissione centrale dei raccomandatari marittimi contro i provvedimenti della commissione locale
legge 4 aprile 1977, n. 135, articolo 14.
- 29) Procedimento per l'immatricolazione, i passaggi di proprietà e la reimmatricolazione
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Capo III, Sezione III;
regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510;
regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814;
legge 23 dicembre 1977, n. 952;
legge 9 luglio 1990, n. 187;
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
- 30) Procedimento relativo alla iscrizione e alla cancellazione dal registro dei revisori contabili, nonché all'attività di vigilanza del Ministro della giustizia ed alla sospensione dei revisori dall'esercizio dell'attività di controllo dei conti
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
legge 13 maggio 1997, n. 132;
legge 8 luglio 1998, n. 222 (4).
- 31) (Omissis) (2).
- 32) (Omissis) (2).
- 33) Procedimento di disciplina delle attività di formazione professionale
legge 21 dicembre 1978, n. 845, articolo 5.
- 34) Procedimento per l'alienazione di beni mobili
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articolo 35;
decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, articolo 2;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, articoli da 361 a 388.
- 35) Procedimento per il rilascio della presa d'atto ex articolo 126 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articoli 126 e 128.
- 36) Procedimento di reiscrizione dei residui passivi perenti
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 36.
- 37) Procedimento per la prestazione del giuramento di fedeltà degli impiegati dello Stato
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, articolo 11.
- 38) Omissis (3).
- 39) Omissis (3)
- 40) Procedimento per il rilascio della autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli culturali privati
testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n. 564.
- 41) Procedimento di concessione e riscossione delle agevolazioni all'editoria in materia di servizi telefonici
legge 5 agosto 1981, n. 416.
- 42) Procedimento per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, articoli 25 e 27;
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, articolo 3;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 344.
- 43) Procedimento per i pagamenti da e per l'estero per conto delle amministrazioni dello Stato
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
legge 3 marzo 1951, n. 193;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (4).
-

44) Omissis (3).

45) Procedimento di gestione, di custodia, di destinazione e di alienazione di immobili, di autoveicoli e tabacchi lavorati oggetto di confisca

codice di procedura penale, articoli 259, 260, 262, 263 e 264;

norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, articoli 83, 84 e 86;

decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, articoli 10, 11, 12 e 13;

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articoli 301 e 301- bis ;

decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375, articolo 4;

legge 13 luglio 1965, n. 836;

decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, articoli 16 e 17;

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 213;

legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 19;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articoli 100 e 101;

legge 7 marzo 1996, n. 109, articoli 1, 2 e 3;

decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, articolo 47- bis ;

decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, articolo 12- sexies ;

legge 6 marzo 1998, n. 40, articolo 10.

46) Procedimento relativo alla circolazione e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea

decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656.

47) (Omissis) (2).

48) Procedimento relativo alla iscrizione e alla cancellazione degli aeromobili dai pubblici registri e alla documentazione obbligatoria

codice della navigazione, articoli 753 e 775.

49) Procedimento relativo ai trasferimenti di proprietà degli aeromobili

codice della navigazione, articoli da 861 a 873.

50) (Omissis) (2).

51) (Omissis) (2).

52) (Omissis) (2).

53) Procedimento per l'ottenimento della qualifica di coltivatore diretto

legge 9 gennaio 1963, n. 9, articoli 2 e 3.

54) (Omissis) (2).

55) Procedimento di iscrizione nel casellario giudiziale (previsione di un unico tipo di certificato penale per le richieste di privati e di pubblici uffici)

codice di procedura penale, articoli 685, 686, 687, 688, 689 e 690;

norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, articolo 194.

56) Procedimento di sostegno alle vittime dell'usura

legge 7 marzo 1996, n. 108;

decreto del Ministro del tesoro 6 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 1996;

decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1997, n. 51;

decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315.

57) Procedimento di sostegno alle vittime del racket

decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;

decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 agosto 1992, n. 396;

decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 febbraio 1993, n. 251.

(1) Numero soppresso dall'articolo 66 del D.L.G.S 18 luglio 2005, n. 171.

(2) La previsione di semplificazione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, l. 24 novembre 2000, n. 340.

(3) Numero soppresso dall'articolo 23 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

(4) Numero così sostituito dall'art. 1, l. 24 novembre 2000, n. 340.

(5) Numero così modificato dall'art. 1, l. 24 novembre 2000, n. 340.

All.2

All. 2.

ALLEGATO 2

(ARTICOLO 1, COMMA 1) PROCEDIMENTI STRUMENTALI DA DISCIPLINARE IN MODO UNIFORME AI SENSI

DELL'ARTICOLO 20, COMMA 5, LETTERA A), DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997

1) Procedimento di liquidazione della pensione

decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1986, n. 538;

decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, articoli 30, 30-bis e 30-ter;

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, articoli da 204 a 208;

legge 7 agosto 1985, n. 428, articolo 3;

legge 3 maggio 1967, n. 315, articolo 26.

2) Procedimento di liquidazione una tantum

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

legge 2 aprile 1958, n. 322.

3) Procedimento per il riscatto

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, articolo 13;

decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881.

4) Procedimento di spese in economia

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

legge 5 agosto 1978, n. 468;

decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, articolo 15;

decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1994, n. 442;

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 359;

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, articolo 10;

decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993, n. 600;

decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1992, n. 552;

decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 153;

decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n. 299;

decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116;

decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1989, n. 391;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1985, n. 91;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1988, n. 71;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1987, n. 433;

decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1986, n. 139;

decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 36;

decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1972, n. 555;

regio decreto 1° marzo 1925, n. 394;

decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1975, n. 520;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509;
decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1979, n. 461;
decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 489;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1981, n. 758;
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1984, n. 471;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1985, n. 90;
decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1985, n. 166;
decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1985, n. 686;
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 36.
5) (Omissis) (1).
(1) Numero abrogato dall'art. 1, l. 24 novembre 2000, n. 340.

All.3

All. 3.

ALLEGATO 3

(ARTICOLO 7, COMMA 1)

MATERIE OGGETTO DI RIORDINO

- 1) Ambiente e tutela del territorio
 - 2) Urbanistica ed espropriazione
 - 3) Finanze e tributi
 - 4) Documentazione amministrativa e anagrafica
 - 5) Agricoltura
 - 6) Pesca e acquacoltura
 - 7) Università e ricerca
 - 7-bis) Istruzione non universitaria, ivi comprese le scuole italiane all'estero, l'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e l'integrazione dei sistemi formativi (1)
 - 7-ter) Debito pubblico (1)
 - 7-quater) Appalti pubblici di beni, servizi e forniture (1)
 - 8) Rapporto di impiego pubblico del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
 - 9) Formazione e istruzione professionale (2)
 - 9-bis) Disciplina relativa ai contratti di programma, ai patti territoriali, ai contratti d'area ed agli altri interventi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (3)
- (1) Numero aggiunto dall'art. 1, l. 24 novembre 2000, n. 340.
(2) Numero aggiunto dall'art. 88, d.lg. 30 luglio 1999, n. 300.
(3) Numero aggiunto dall'art. 7, l. 24 novembre 2000, n. 340.
-

Utente: TRENTO UNIV. DI

Tutti i diritti riservati - © copyright 2012 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.

 GIUFFRÈ EDITORE